



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

**DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI**

*Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista*

\*\*\*

## **COVID 19 (CORONAVIRUS)**

### **D.P.C.M. 1° APRILE 2020**

**PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 88 DEL 2 APRILE 2020**

**CONFERMA RESTRIZIONI ATTIVITA' FINO AL 13 APRILE 2020**

\*\*\*

*Gentile Cliente,*

in relazione ai provvedimenti che si susseguono incessantemente, si rende opportuno evidenziare che:

1. Il **D.L. 2 marzo 2020, n. 9**, pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53, ha disposto alcune disposizioni specifiche per le cosiddette zone rosse e talune disposizioni riguardanti il territorio nazionale – art. 8;
2. Il **D.P.C.M. 8 marzo 2020** ha disposto ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – provvedimento pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 59;
3. Il **D.P.C.M. 9 marzo 2020** ha esteso a tutto il territorio nazionale determinati obblighi (divieto di assembramento, sospensione attività sportive di ogni ordine e disciplina e altro);
4. Il **D.P.C.M. 11 marzo 2020** ha previsto il blocco di tutte le attività, con alcune eccezioni (attività ritenute essenziali), in vigore dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020, pubblicato l'11 marzo 2020 nella G.U. 11 marzo 2020, n. 64;
5. Il **D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia")** ha introdotto una serie di misure, anche fiscali, in ordine al potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno a imprese e famiglie ed è stato pubblicato nella G.U. 70 del 17 marzo 2020;
6. Il **D.P.C.M. 22 marzo 2020** è intervenuto con ulteriori restrizioni (di fatto ha bloccato, fra le poche altre, i cantieri edili) ed è stato pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2020;
7. **L'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020** ha disposto ulteriori limitazioni ai movimenti dei cittadini, permettendo il trasferimento da un Comune all'altro solo per "comprovate esigenze lavorative" o per urgenti "motivi di salute" fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto;
8. **Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19** ha disposto ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-9 compreso un regime sanzionatorio ed è stato pubblicato nella G.U. del 25 marzo 2020 n. 79;
9. **D.M. del Ministero dello Sviluppo economico** che introduce modifiche al D.P.C.M. 22 marzo 2020 modificando e/o integrando e/o abrogando alcuni Codici ATECO e quindi rimodulando le attività ritenute necessarie e in corso di emanazione (alla data di oggi, 26 marzo 2020 lo stesso non risulta pubblicato in G.U. ma si ritiene che a breve sarà emanato);

10. **D.P.C.M. 1° aprile 2020 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 88 del 2 aprile 2020)** è intervenuto per prorogare le restrizioni già previste con i precedenti provvedimenti dell'8 marzo, del 9 marzo dell'11 marzo e del 22 marzo 2020 confermandone l'efficacia fino al 13 aprile 2020.

In relazione a questi ultimi provvedimenti, rinviando le analisi dettagliate anche alle precedenti circolari, si forniscono ulteriori indicazioni dopo l'emanazione dei più recenti provvedimenti, unitamente alle indicazioni per la migliore gestione dei rapporti con le banche.

▪ **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – D.M. 25 MARZO 2020**

Il provvedimento del 25 marzo 2020 aveva già modificato il precedente D.P.C.M. del 22 marzo 2020 (quello che indicava le attività necessarie che potevano restare aperte) confermando la quasi totalità ma intervenendo su determinate attività, con indicazione di particolari prescrizioni per le agenzie di lavoro temporaneo, le attività dei call center e le attività di sostegno alle imprese.

Anche questo D.P.C.M. ha prodotto effetto a partire dal 26 marzo 2020 e deve essere letto nella maniera per cui restano ferme le attività inserite negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 mentre vengono sostituite (ma non cancellate totalmente, solo riviste ed integrate) determinate attività inserite nel D.P.C.M. 22 marzo 2020.

**E' stato pubblicato ulteriormente il D.P.C.M. 1° aprile 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020) che, con decorrenza e conseguenti effetti a partire dal 4 aprile 2020,** ha confermato la validità dei D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 nonché del 22 marzo 2020, dalla data del 3 aprile (fine del blocco delle attività previsto dai precedenti provvedimenti) al 13 aprile 2020 (si veda comma 1, articolo 1 del DPCM qui allegato).

Si deve, quindi, poter far riferimento alla seguente tabella aggiornata.

ATECO	DESCRIZIONE
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.11	Ipermercati Supermercati Discount di alimentari
47.11	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.2	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
47.30	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.4	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.73.10	Farmacie
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.20	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.3	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
52.63.2	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
96.01	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie
96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettro-terapeutiche

27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01 – 33.11.02 – 33.11.03 – 33.11.04 – 33.11.05 – 33.11.07 – 33.11.09 – 33.12.92 – 33.16 – 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (da 58 a 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro interinale (vedi nota 1)
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center (vedi nota 2)
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
8299.99	Altri servizi di sostegno alle imprese (vedi nota 3)
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

**NOTE**

<sup>1</sup> Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

<sup>2</sup> Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

<sup>3</sup> Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Recuperando i precedenti provvedimenti, e cercando di interpretare al meglio, si ricorda che sono consentite anche attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, purché preventivamente autorizzate dal Prefetto della provincia dove sono ubicate le attività produttive.

**Si segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera d) del DPCM 22 marzo 2020 dispone che “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistono le condizioni di cui al periodo precedente, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.”.**

Si evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 22 marzo 2020, sempre valido per effetto del richiamo del DPCM 1° aprile 2020, dispone ulteriormente che “sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (...).

**Si segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM 22 marzo 2020 afferma che “è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza”.**

Si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM 22 marzo 2020 consente l'esercizio di “attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive” (e, si ritiene, i cantieri); la semplice lettura, in attesa di chiarimenti, sembra aprire la possibilità non tanto alle attività contrattualizzate ma alle imprese che hanno impianti che non possono fermarsi (si pensi, per esempio, agli altoforni utilizzati da imprese metallurgiche).

**Il provvedimento, quindi, stabilisce quali attività potranno essere esercitate fino alla data del 13 aprile 2020.**

Quindi, dopo aver ascoltato alcune Prefetture (Pistoia, Lucca e Grosseto in particolare), come indicato alla lettera g) del comma 1, dell'art. 1 del DPCM 22 marzo 2020 è sempre possibile continuare le attività e, nell'incertezza e in presenza di esercizio di più attività (talune consentite e altre non consentite) ovvero di attività escluse (si veda il tabellone con le attività consentite, quindi per esclusione).

E' consigliabile, si ritiene per l'esercizio limitato delle attività autorizzate (da tabella) o di attività per la filiera delle attività consentite (lettera d) articolo 1 comma 1, DPCM 22 marzo 2020) presentare apposita domanda al Prefetto utilizzando i modelli inseriti (per ogni Prefettura) nei propri siti web.

Quindi si pone l'attenzione a quanto prescritto dai due provvedimenti (qui allegati) e nell'incertezza è conveniente sempre presentare la richiesta al Prefetto.

**Non si può condividere, al contrario, quanto indicato da alcuni dicasteri, primo fra tutti quello delle politiche agricole qui di seguito riportato che, in maniera estremamente confusa, volendo aprire al commercio al dettaglio mette insieme, peraltro in una risposta alle domande frequenti (FAQ) senza alcuna valenza giuridica, le attività del “produttore agricolo”, di cui all'articolo 2135 c.c. e quelle dei “commercianti al dettaglio di fiori e sementi”.**

*Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?*

**Sì, è consentita**, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

dalle FAQ sul Decreto **#IoRestoACasa**,  
<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>

**Teresa Bellanova**

Si evidenzia, infatti, che la coltivazione e commercio successivo di vegetali o meglio l'attività vivaistica (piante) rientrano nel codice ATECO 01 (codice indicato nell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 e relativo alle "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali") è da inserire nell'ambito della "coltivazione" e, quindi, della produzione di vegetali, ai sensi del comma 1, dell'art. 2135 del Codice Civile, come attività derivante dalla coltivazione del fondo ovvero attività agricola.

Al contrario, i fiori recisi se non ceduti da impresa produttrice (quindi dal produttore agricolo che li ha coltivati) sono "commercio" al dettaglio e, quindi, collocati nelle attività con codice ATECO diverso (47.76.10).

Nel commento alla risposta, si sostiene un indirizzo (FAQ di risposta a soggetto che, peraltro, commercializza non soltanto prodotti agricoli come i fiori ma anche altro, fertilizzanti, terriccio e quant'altro) non supportato da nessuna norma, confondendo le attività (ammesse) del produttore con le attività (non ammesse) del commerciante, che già nei codici ATECO indicati si appalesa in modo evidente e inequivocabile.

**Per dare forza al ragionamento contorto, si aggancia alla lettera f) del comma 1, dell'art. 1 del DPCM 22 marzo 2020 nella risposta, riammettendo la prosecuzione in quanto commercio di prodotti agricoli e**

**alimentari poi trascende e afferma che l'attività di produzione e commercio indicata rientra nel codice ATECO 01 che si riferisce, al contrario, alla coltivazione agricola (del fondo).**

**I fiori, eventualmente, e non il terriccio, gli ammendanti, i fertilizzanti e altri prodotti simili, sono prodotti agricoli che può continuare a vendere il produttore con attività agricola (codice 01) o il commerciante al dettaglio per la deroga, di cui all'articolo 1, comma 1 lettera f) del DPCM 22 marzo 2020.**

Certamente, e al contrario, non può cedere gli beni indicati (fertilizzanti, ammendanti e altri prodotti) poiché non si tratta né di prodotti agricoli destinatari della deroga, né di produzione agricola.

Infine, il caso di chi esegue commercio al dettaglio con più attività (si pensi, per esempio, al garden ma anche a molti altri esercizi commerciali con più codici attività).

**Stante il fatto che, anche dai vari chiarimenti forniti, in linea di principio sono "sospese" le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle "sole" predette attività, è opportuno verificare se nei codici ATECO indicati nel certificato camerale (C.C.I.A.A.) vi sono codici ammessi e non sospesi, procedendo con la limitazione di accesso alle predette attività e costruendo percorsi limitati.**

Per coloro che sono inseriti nelle attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e quant'altro) si ricorda che risulta ammessa la "consegna a domicilio", quindi la chiusura al pubblico anche per asporto, alla stessa stregua dell'attività di "e-commerce", sempre eseguibile, posti gli adempimenti conseguenti (autorizzazione SUAP e attivazione attività con codici specifico in C.C.I.A.A. e all'Agenzia delle Entrate).

▪ **MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA – D.L. 25 MARZO 2020 N. 19**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri (G.U. 79 del 25 marzo 2020) il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 concernente ulteriori misure urgenti per fronteggiare la pandemia da COVID-19.

Il provvedimento (che si allega) è piuttosto dettagliato si pone l'accento sull'introduzione di un nuovo regime sanzionatorio e di controlli (articolo 4) e alla previsione di abrogazione dei seguenti articoli e/o provvedimenti:

- Abrogato il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020 n. 13 **ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis e 4;**
- Abrogato articolo 35 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9.

**Con riferimento al regime sanzionatorio si pone in evidenza che sono state introdotte delle sanzioni pecuniarie da 400 a 3.000 euro in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento in detto decreto esplicitate.**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.

Pistoia, lì 4 aprile 2020.

**Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani**